



**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
**Provincia di Siena**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 49 del Reg.**

**Data 29-09-2020**

<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione regolamento generale delle Entrate Comunali</b>
-----------------	---

L'anno 2020 addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 18.00 in collegamento con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 20/03/2020 n. 3, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
CARLETTI AGNESE	
AMBROGI FABIOLA	
	FASTELLI GILBERTO
ROSSI LUCIANO	
PICCHIERI ALESSIA	
CESARETTI DANIELE	
	BARALDO ALESSANDRO
PARRETTI ORIETTA	
TRIOLO CARLO	
GORI ALFIO	
BOLOGNA GIOVANNA	
Tot. Presenti: <b>9</b>	Tot. Assenti: <b>2</b>

- Presidente Signora CARLETTI AGNESE
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiacchio.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno; b) possano intervenire nella discussione in corso; ;  
 c) manifestare il voto.

attraverso la piattaforma telematica denominata *Avaya Scopia*.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

**Visto** l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**Dato atto** che con la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono state introdotte disposizioni in materia di rateizzazioni delle somme dovute dai contribuenti a seguito delle attività accertative. La previsione contenuta all'art. 1, commi 796 e 797, interviene ex lege qualora il Comune non abbia approvato apposito regolamento sulla riscossione e sulla rateizzazione dei propri crediti, o nel caso in cui non le abbia indicate nel regolamento generale delle entrate. La disciplina si uniforma a quella prevista per Agenzia Entrate -Riscossione, prevedendo la possibilità di concedere fino ad un massimo di settantadue rate mensili purché il contribuente versi in condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà.

**Considerato** pertanto opportuno che il Comune adotti un'apposita disciplina regolamentare, in grado di introdurre le previsioni più confacenti alle proprie esigenze, che contempli tutte le misure utili nella gestione delle entrate, facendo confluire in esso anche gli istituti deflattivi del contenzioso, da disciplinare in una specifica sezione, nonché integrare il regolamento con la disciplina delle entrate di natura patrimoniale e con quella afferente agli interessi legali e delle nuove previsioni in materia di rateizzazione delle somme poste a carico dei contribuenti.

**Ravvisata** dunque l'opportunità di deliberare un regolamento comunale adeguato al riformato quadro normativo applicato alla gestione e riscossione delle entrate degli enti locali dalla "Legge di bilancio 2020" al fine di disporre di una fonte normativa organica atta ad uniformare le procedure dell'ente e, soprattutto, coordinare le azioni poste in essere dall'ufficio tributi/entrate in modo da assumere un comportamento trasparente ed omogeneo, nei confronti dei vari contribuenti e/o utenti e, nel contempo, migliorare e rendere più efficiente la gestione delle entrate proprie, divenute negli anni il principale sostegno dei bilanci comunali nonché facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate nei termini ordinari, e per cercare di limitare, se non evitare, il contenzioso.

**Visto** il nuovo regolamento predisposto dall'Ufficio Finanziario e Tributi, in collaborazione con gli altri Responsabili, a cui sono affidate le relative Entrate, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**Dato atto** che il presente regolamento disciplina:

- le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160;

- la gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 17 dicembre 2019, n. 160;
- il ravvedimento lungo, ovvero fino alla data ultima prevista per l'accertamento, che in seguito alle modifiche portate dall'art. 10-bis del D.l. 124/2019, è ora esteso a tutti i tributi comunali, sicché vengono meno quei regolamenti comunali che avevano regolamentato ipotesi meno lunghe;
- la gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

**Dato atto**, inoltre, che non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**Considerato** che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...”*;
- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- dalla legge di conversione al d.l. 34/2020 (D.L. Rilancio) art. 107, comma 2 secondo cui *“ Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio*

*di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020;*

**Considerato** che i differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali;

**Visto** l'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

**Dato atto** che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

**Considerato** che nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla legge n. 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti.

**Considerato**, altresì, che tanto sono maggiori le fonti di informazione qualificate su adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall'Ente, maggiore è la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie obbligazioni tributarie e non tributarie.

**Considerato**, inoltre, che è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria e non tributaria.

**Rilevato** che il Regolamento che si intende approvare con il presente atto, considera i principi comuni a diverse forme di imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate per quanto riguarda modalità di pagamento, di accertamento e riscossione coattiva.

**Rilevato** altresì che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non tributarie resta dettata dai singoli regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal presente regolamento e che le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento*

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

*15-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

*15-ter.* A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

**Visto** il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, il quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

**Rilevato**, più specificatamente, che la norma dispone **lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere** regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il parere favorevole, conservato agli atti, del Revisore dell'Ente, di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

**Udito** l'intervento del Sindaco che illustra la proposta, evidenziando come l'approvazione di un

nuovo regolamento che disciplini le entrate comunali discenda, da un lato, dalla necessità di razionalizzare tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali che si sono susseguite nel tempo e, dall'altro, dalla necessità di recepire la riforma degli accertamenti tributari, introdotta con la legge di bilancio per il 2020;

in assenza di interventi, con la seguente votazione:

presenti: 9 (nove);

astenuti: 3 (Trioli, Bologna, Gori);

votanti: 6 (sei);

favorevoli: 6 (sei);

contrari: nessuno;

### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa,

1. di approvare il Regolamento generale per la disciplina delle Entrate comunali di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che:
  - il nuovo "Regolamento generale per la disciplina delle Entrate comunali (delle rateizzazioni, della riscossione coattiva e del Contenzioso)" approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/2020 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti approvati in materia, compreso il Regolamento sulla concessione delle rateizzazioni approvato con deliberazione cc n. 17 del 12/03/2018;
  - il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato;
  - il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019,
3. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto provvedimento contenente disposizioni necessarie per adeguare il regolamento alle disposizioni normative vigenti già dal 01/01/2020 e propedeutico per disciplinare i singoli tributi comunali, essa viene approvata con la seguente votazione:

presenti: 9 (nove);

astenuti: 3 (Trioli, Bologna, Gori);

votanti: 6 (sei);

favorevoli: 6 (sei);

contrari: nessuno.

Alle ore 18.30 la seduta è sciolta.

---

---

**AREA CONTABILE**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 51 - 2020**

Oggetto: **Approvazione regolamento generale delle Entrate Comunali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 51 - 2020 .

San Casciano dei Bagni, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**  
f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 51 - 2020 .

San Casciano dei Bagni, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Cinzia Rustici



Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Annalisa Chiacchio.

**IL SINDACO**

f.to CARLETTI AGNESE

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Annalisa Chiacchio.

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Annalisa Chiacchio

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....